

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2024
268/2024/S/COM

DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA
AXPO ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1301^a riunione del 2 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante "Misure urgenti in materia di energia" convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione 201/2010), recante le "Direttive per lo Sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati" e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/2010);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com, di “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato” (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: deliberazione 455/2020/R/com);
- il Regolamento del SII vigente (di seguito: Regolamento del SII o anche Regolamento) e i relativi allegati, e in particolare l’allegato C recante “Regole e misure di sicurezza”;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 17 aprile 2024, DSAI/13/2024/com (di seguito: determinazione DSAI/13/2024/com);
- le “Specifiche tecniche del Portale web” del SII del 4 dicembre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- con nota 25 ottobre 2023 (acquisita con prot. Autorità 66961), successivamente integrata con nota 21 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 21089), Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche Acquirente Unico) ha segnalato all’Autorità la potenziale violazione del Regolamento del SII da parte di alcuni Utenti, tra cui AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito AXPO ITALIA o società), che risulterebbero avere divulgato le proprie credenziali di accesso al SII a persone fisiche diverse dall’utente finale cui sono intestate in via esclusiva e/o averle utilizzate tramite c.d. BOTNET;
- segnatamente, con riferimento ad AXPO ITALIA dalla documentazione acquisita è emerso che le credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un utente finale (persona fisica) della società, dunque strettamente personali e non cedibili ad altra persona fisica (neppure interna all’azienda), né tantomeno utilizzabili tramite strumenti informatici, erano state illegittimamente utilizzate tramite BOTNET;
- pertanto, con determinazione DSAI/13/2024/com è stato avviato nei confronti di AXPO ITALIA un procedimento sanzionatorio per violazione degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell’Allegato A alla deliberazione 201/10, 6 comma 1 lettera

- c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento;
- con PEC del 23 aprile 2024 (acquisita con prot. Autorità 29866 del 24 aprile 2024) AXPO ITALIA ha presentato istanza di accesso agli atti, evasa – previa comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A al controinteressato Acquirente Unico S.p.A. (prot. Autorità 30073 del 24 aprile 2024) – dal responsabile del procedimento in data 8 maggio 2024 (prot. Autorità 32766);
 - in data 9 maggio 2024 la società ha presentato una richiesta di proroga (acquisita con prot. Autorità 32925) del termine per la presentazione di impegni di cui all'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, non accolta dal responsabile del procedimento in ragione della natura espressamente decadenziale del predetto termine (prot. Autorità 33336 del 13 maggio 2024);
 - successivamente, con nota del 17 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 36085) AXPO ITALIA ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una proposta di impegni relativa al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti;
 - nella riunione del 2 luglio 2024 il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proposta presentata dalla società consta di tre impegni:
 1. impegno n. 1: adozione di una procedura interna all'azienda finalizzata a *“formulare regole più stringenti in merito alla gestione e utilizzo delle credenziali assegnate dal SIP”*. La procedura riguarderebbe l'assegnazione, la conservazione e la fruizione delle credenziali per le funzionalità necessarie all'azienda, nonché la dismissione delle credenziali nominative assegnate personalmente agli incaricati, assicurando il rispetto delle norme in contestazione anche in caso di dimissioni, pensionamento, assegnazione ad altre unità all'interno della società;
 2. impegno n. 2: disponibilità a collaborare con Acquirente Unico S.p.A. per *“la realizzazione di test e la messa a punto della gestione di prestazioni aggiuntive che possano arricchire la copertura funzionale della PDC [porta di comunicazione], in modo da poterla estendere anche alle prestazioni oggi non gestite tramite tale tecnologia”*;
 3. impegno n. 3: disponibilità a partecipare a *“un tavolo tecnico volto ad innovare le scelte di automatizzazione della comunicazione tra gli operatori del mercato, ampliando le attuali opzioni disponibili del Cloud Storage e Portale Web”* dove *“la Società potrebbe mettere a fattor comune idee di innovazione e proposte di interscambi evoluti tra operatori”*.

RITENUTO CHE:

- le iniziative proposte dalla società siano inammissibili a valere come impegni ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere c), d) ed e) dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, in quanto consistenti, da un lato, nel mero adempimento degli obblighi violati, dall'altro, in attività generiche, non puntualmente definite e non suscettibili di attuazione completa e tempestiva, nonché manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- in particolare, la proposta di adottare una procedura interna volta al corretto utilizzo delle credenziali assegnate da Acquirente Unico, di cui all'impegno n. 1, costituisce mero adempimento dell'obbligo violato; come riconosciuto peraltro dallo stesso proponente, *“La procedura (...) dovrà imporre (...) il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile”* e *“L'impegno in questione ha lo scopo di garantire che non vengano violate la segretezza delle credenziali e le disposizioni normative stabilite per il suo utilizzo”* (paragrafi a) e d) dell'impegno n. 1); rientra già tra gli obblighi di ciascun Utente del SII, infatti, quello di adottare ogni misura organizzativa necessaria a garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento del SII, tra cui quella in contestazione di fare un utilizzo strettamente personale delle credenziali di accesso rilasciate agli utenti finali (persone fisiche) e di non usare alcuno strumento informatico non autorizzato per accedere al SII; inoltre la misura in esame non pare in alcun modo utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, trattandosi della mera ripetizione di obblighi già previsti dalla regolazione nell'ambito di una procedura aziendale; pertanto, detto impegno risulta inammissibile sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere c) ed e), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
- le proposte di instaurare una collaborazione con Acquirente Unico ovvero con altri operatori interessati al fine di innovare e arricchire le funzionalità della Porta di Comunicazione (PDC) (impegno n. 2) ovvero del Portale Web o *Cloud Storage* (impegno n. 3) sono inammissibili non solo perché generiche (con riguardo a durata, costi e a soluzioni tecniche che saranno in concreto adottate), ma soprattutto perché avrebbero ad oggetto attività, comunque non adeguatamente definite e perimetrare, che coinvolgono soggetti terzi e per conto dei quali AXPO ITALIA non sarebbe legittimata ad assumere obbligazioni nei confronti dell'Autorità, né potrebbe vincolarne la volontà; tali misure, non potendo essere attuate senza la collaborazione di altri soggetti (terzi), non risultano dunque neppure suscettibili di attuazione completa e tempestiva; pertanto, gli impegni in esame risultano inammissibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere c), d) ed e) dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com la citata proposta di impegni presentata da AXPO ITALIA

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere c), d) e e), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da AXPO ITALIA S.p.A. in data 17 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 36085);
2. di comunicare il presente provvedimento a AXPO ITALIA S.p.A. (P. IVA 01141160992) mediante PEC all'indirizzo SEGRETERIA@PEC.AXPOITALIA.BIZ e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini